



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 26291/2013 promosso da:

_____ ; nato a Casablanca (Marocco) il _____ / _____ / _____, con il patrocinio dell'Avvocato Mariella Console, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, in via Assarotti n. 11.

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Torino, in corso Stati Uniti 45.

RESISTENTE

Il Giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 dicembre 2013, esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato l'11 settembre 2013 _____, cittadino marocchino, ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 498/2013 emesso il 15 luglio 2013 con il quale il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ovvero di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare con cittadino italiano.

In particolare il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 3, secondo comma, del D.lgs. 30/2007, che indica tra coloro che hanno diritto di ingresso e di soggiorno, oltre ai familiari che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'UE che si reca o soggiorna in uno stato diverso, anche "ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, (...) se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale". Infatti egli avrebbe provato la convivenza attraverso il certificato di residenza e lo stato di famiglia (doc. 4) e l'essere fiscalmente a carico del padre attraverso il cud (doc. 5). Invece l'amministrazione, nel negargli il riconoscimento del permesso di soggiorno, avrebbe valorizzato unicamente la circostanza per cui, durante alcuni controlli effettuati durante il periodo estivo (luglio e agosto), egli non era stato reperito presso la propria abitazione.

_____ ha altresì lamentato la violazione dell'art. 20 del d.lgs. 30/2007 e dell'art. 8 CEDU, dal combinato disposto dei quali si ricaverebbe che il giudizio di pericolosità sociale - posto alla base della valutazione necessaria per integrare i motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica che possono limitare la concessione del permesso di soggiorno - deve essere effettuato in concreto e deve essere attuale. In tale contesto, egli ritiene che i reati da lui commessi non siano così gravi da rappresentare un bisogno sociale imperioso di espulsione per garantire la collettività.

Ha dunque concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, il riconoscimento della sussistenza del diritto di ottenere in via principale il riconoscimento del

permesso di soggiorno ex art. 3, comma secondo, D.lgs. 30/2007 e, in via subordinata, ex art. 19, comma secondo, lett. b), D.lgs. 286/1998.

Il Giudice istruttore ha fissato udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il 18 dicembre 2013.

L'amministrazione convenuta, costituitasi con comparsa depositata il 14 dicembre 2013, ha resistito a tale impugnazione, affermando che il D.lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, si applicherebbe unicamente ai cittadini dell'UE che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la cittadinanza, nonché ai loro familiari, e non anche a coloro che non abbiano esercitato tale diritto. In secondo luogo ha rilevato che, essendosi già pronunciato il Giudice di pace di Gemona del Friuli, che con sentenza n. 170 del 2005 aveva condannato Hadif alla sanzione dell'espulsione dal territorio nazionale, il ricorrente avrebbe dovuto eventualmente impugnare quella sentenza per fare valere, nel giudizio di appello, le doglianze relative al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno. Ha sostenuto infine che il presente ricorso avrebbe ad oggetto quanto già definito con ordinanza di questo Tribunale dell'11-12 maggio 2011.

All'udienza di discussione del 18 dicembre 2013 l'amministrazione non è comparsa; il Giudice istruttore ha sentito come testi la madre ed il fratello del ricorrente e, esaurita l'istruttoria, ha invitato la parte ricorrente a concludere. Quest'ultima ha contestato l'interpretazione del D.lgs. 30/2007 e della Direttiva CE del 2004 fornita dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che il legislatore ha espressamente previsto, all'art. 23 dello stesso decreto, che le disposizioni relative alla libera circolazione dei familiari dei cittadini comunitari debbano essere applicate, ove più favorevoli, anche ai familiari dei cittadini italiani. Ha poi contestato che sussista una preclusione con riferimento all'ordinanza di questo Tribunale dell'11-12 maggio 2011, considerato che quel procedimento aveva ad oggetto unicamente la questione relativa all'applicazione dell'art. 19 del TU immigrazione con riferimento alla convivenza con il fratello, cittadino italiano, mentre nel presente procedimento si discute del rapporto di convivenza e dipendenza economica tra il ricorrente ed i propri genitori, che nel frattempo hanno acquistato la cittadinanza.

* * * * *

Si ritiene innanzitutto di dover escludere l'esistenza di una preclusione derivante dal divieto di *ne bis in idem*, considerato che l'ordinanza di questo Tribunale citata dall'Avvocatura aveva ad oggetto una richiesta diversa, fondata appunto sul possibile ricongiungimento tra l'odierno ricorrente e il proprio fratello avente cittadinanza italiana, mentre il presente procedimento trae origine dalla richiesta, respinta, di ottenere la carta di soggiorno in virtù del legame di parentela e della coabitazione con i propri genitori.

Passando ad affrontare il merito della questione, dalle testimonianze della madre e del fratello di [] è emerso che questi ha sempre coabitato con il proprio nucleo familiare e che i controlli delle forze dell'ordine non sono andati a buon fine perché sono stati effettuati nel periodo estivo, momento in cui la famiglia era in vacanza in Marocco e [] fuori città. Da esse si può anche evincere che il ricorrente è senza alcun dubbio a carico dei propri genitori: è infatti il padre che provvede alle incombenze quotidiane e a pagare l'affitto dell'abitazione in cui risiedono e Hadif non contribuisce in alcun modo alle spese familiari, in quanto utilizza i proventi derivanti dai lavoretti saltuari che svolge per pagarsi le proprie spese personali.

Egli può dunque essere considerato "altro familiare convivente o a carico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, D.lgs. 30/2007. Si ritiene infatti che tale normativa vada applicata anche al caso in esame, essendo pertinente il rilievo formulato dalla difesa circa l'estensione di tali diritti, grazie a quanto previsto dall'art. 23 dello stesso decreto, ai familiari dei cittadini.

Con riferimento ai precedenti penali del ricorrente, giova segnalare che essi, seppur numerosi, non rappresentano una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico od alla pubblica sicurezza, in quanto risalenti nel tempo. L'ultimo reato accertato risulta commesso nel 2004 e si ritiene che un lasso di tempo di quasi dieci anni sia sufficiente per definire un persona – soprattutto un ragazzo in giovane età – potenzialmente "diversa" da quella che commise tali reati, dovendo, invece, essere ancora oggetto di compiuto accertamento i fatti delittuosi oggetto delle successive denunce a carico del ricorrente.

Risulta invece al riguardo significativa il possibile inserimento lavorativo del ricorrente nella attività di commercio del fratello, che si è detto disposto ad assumerlo alle proprie dipendenze.

Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere la carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ex art. 3, secondo comma, D.lgs. 30/2007:

Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'amministrazione convenuta deve essere condannata a rimborsarle per intero alla ricorrente: esse vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota, in euro 700 per la fase di studio, in euro 400 per la fase introduttiva ed in euro 400 per la fase di discussione, oltre c.p.a. ed i.v.a.

P.Q.M.


In accoglimento del ricorso proposto da _____, cittadino marocchino, annulla il provvedimento di allontanamento n. 498/2013 emesso il 15 luglio 2013 con il quale il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ovvero di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare con cittadino italiano allontanamento.

Per l'effetto, riconosce il diritto di _____ ad ottenere la carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ex art. 3, secondo comma, D.lgs. 30/2007 e trasmette gli atti al Questore affinché vi provveda.

Condanna il Ministero dell'Interno a rimborsare al ricorrente _____ le spese processuali, che liquida in € 1.500, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Così deciso in Torino, 23 dicembre 2013

Il Giudice
Giovanni Liberati



Minuta redatta dal M.O.T. Giulia Marzia Locati



REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme ALL'ORIGINALE rilasciata in forma esecutiva a richiesta dell'avv.to _____
nell'interesse di _____

Marcello Cappelletti

n.°

f

Torino, _____
- 8 GEN. 2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO UFFICIALE

Luca Fani

